

Credito ai consumatori - asserita usurarietà - polizza assicurativa – natura sanitaria - esclusione (cod. pen., art. 644)

Viene a mancare il collegamento tra finanziamento e polizza assicurativa qualora quest'ultima abbia carattere sanitario e non sia finalizzata ad assicurare il rimborso del credito. (FP)

FATTO

Il ricorrente riferisce di aver stipulato, in data 18.07.2013, un contratto di prestito personale per la somma di euro 7.000,00, che prevedeva un TAN del 14,65% ed un TAEG del 16,65%, con obbligo di rimborso della somma mediante il pagamento di n. 84 rate da euro 159,78. In relazione a tale contratto l'istante lamenta l'usurarietà del finanziamento, nonché l'erronea indicazione del TAEG a causa della mancata inclusione nel parametro dei costi assicurativi: afferma, infatti, che: 1) il TAEG reale del finanziamento avrebbe dovuto essere pari al 26,18%, sussistendo, in merito alla polizza assicurativa, chiari elementi di fatto da cui poter desumere la natura obbligatoria della stessa, nonostante la sua indicazione in contratto come "facoltativa"; 2) il TAEG effettivamente applicato al finanziamento superava il tasso soglia antiusura rilevato dalla Banca d'Italia per il trimestre di riferimento e per la classe di operazioni della specie, determinando l'usurarietà ab origine del finanziamento; 3) non ha ottenuto riscontro alla richiesta avanzata ai sensi dell'art. 119 TUB e del Codice privacy, volta ad ottenere tutta la documentazione attinente al rapporto, comprensiva di estratti conto periodici e documento di sintesi. Riscontrato negativamente il reclamo, il ricorrente si rivolge all'Arbitro, al quale chiede di accertare e dichiarare: a) che il tasso di interessi globale applicato ai finanziamenti è superiore alla soglia antiusura; b) l'effettivo versamento di interessi oltre la soglia antiusura che sarà accertata anche a seguito del deposito della documentazione da parte dell'intermediario; per l'effetto: 1) dichiarare la nullità, annullabilità e/o inefficacia delle clausole dei contratti di finanziamento de quo, relativo al pagamento degli interessi in quanto gli interessi convenuti sono superiori al tasso soglia antiusura e, comunque, contro legge attesa l'errata quantificazione del TAEG e l'omessa indicazione dell'ISC; 2) condannare l'intermediario alla restituzione degli interessi, spese assicurazione, illegittimamente percepiti alla data della sottoscrizione dei contratti di finanziamento; 3) accertare e dichiarare il diritto dell'istante alla restituzione di quanto illegittimamente pagato a titolo di interessi e spese e, per l'effetto, condannare la convenuta a rifondere la somma riscossa a tale titolo ed anche a titolo di indebito oggettivo ex artt. 2033 e 2041 c.c.; 4) ottenere, ai sensi dell'art. 119 TUB e del Codice privacy, tutta la documentazione negoziale, comprensiva di estratti conto periodici e documenti di sintesi relativi ai finanziamenti in oggetto. Costitutosi ritualmente, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente e chiede di respingere il ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto. In particolare, parte resistente eccepisce: 1) la natura facoltativa delle polizze acquistate dalla ricorrente, evidenziando che tale facoltatività è stata resa nota in maniera inequivocabile alla cliente sia durante il colloquio preliminare all'istruttoria della richiesta di credito da parte degli addetti alla rete vendita, sia attraverso la documentazione contrattuale, la quale indica espressamente tale adesione come "opzionale"; 2) la sussistenza di alcuni indici ritenuti decisivi per concludere nel senso della natura di polizza non connessa al finanziamento e, dunque, facoltativa; 3) la legittimità del TEG applicato al contratto,

premessò che il TEG è il fattore impiegato per verificare l'usurarietà delle operazioni di credito, la circostanza che il prestito personale de quo è stato sottoscritto nel mese di agosto 2013 ed erogato con un TEG pari al 16,55%, essendo dunque "classificato nella categoria delle operazioni "Crediti personali", il cui tasso soglia, relativamente al TEGM, era pari, nel periodo di validità dal 1° ottobre fino al 31 dicembre 2015, al 19,100%". L'intermediario, nell'integrare le controdeduzioni ed a confutazione della presunzione di obbligatorietà dell'assicurazione prospettata dal ricorrente, produce copia di n. 5 finanziamenti concessi ad altrettanti clienti della Banca aventi il medesimo merito creditizio della ricorrente, a condizioni economiche praticamente identiche a quelle applicate alla stessa e senza adesione alla polizza assicurativa. Il ricorrente, replicando alle suddette integrazioni, evidenzia come l'intermediario non possa dimostrare la facoltatività della polizza assicurativa indicando solo cinque contratti su migliaia stipulati ed insiste, quindi, per l'accoglimento del ricorso.

DIRITTO

La domanda formulata dal ricorrente in via principale verte sia sulla contestazione della presunta usurarietà genetica del finanziamento per superamento del tasso soglia da parte del TEG effettivo, sia sull'asserita illegittima indicazione contrattuale del TAEG applicato a causa della mancata inclusione del costo di una polizza assicurativa cui il ricorrente ha aderito in occasione della stipulazione del finanziamento. Va premesso che la polizza assicurativa in questione ha carattere "sanitario": non risulta, cioè, finalizzata a garantire il finanziatore a fronte di eventi, quali morte e invalidità, tali da poter incidere sulle capacità di rimborso del soggetto finanziato; è, piuttosto, volta a fornire all'assicurato soltanto una serie di prestazioni di carattere medico. Ebbene, al fine di verificare l'eventuale superamento del tasso soglia occorre avere riguardo, *ratione temporis* (essendo stato il contratto in questione stipulato nel 2013), alle Istruzioni della Banca d'Italia per la rilevazione del TEGM ai sensi della legge sull'usura, nell'aggiornamento dell'agosto 2009, in vigore a partire dall'1.1.2010 le quali, alla voce "C4. Trattamento degli oneri e delle spese nel calcolo del TEG" prevedono che: "Il calcolo del tasso deve tener conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito e sostenute dal cliente, di cui il soggetto finanziatore è a conoscenza, anche tenuto conto della normativa in materia di trasparenza. In particolare, sono inclusi:[...] 5) le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore (ad es. polizze per furto e incendio sui beni concessi in leasing o in ipoteca), se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte, indipendentemente dal fatto che la polizza venga stipulata per il tramite del finanziatore o direttamente dal cliente...". A tale riguardo, la Banca d'Italia, nel documento "Risposte ai quesiti pervenuti in materia di rilevazione dei tassi effettivi globali ai sensi della legge sull'usura" (cc.dd. FAQ), ha ulteriormente chiarito che: "In primo luogo va valutato se la polizza o la garanzia è intesa ad: 1. assicurare il rimborso del credito; 2. tutelare i diritti del creditore nell'ambito del rapporto di finanziamento. Se ricorre una di queste condizioni e la polizza o la garanzia tutela diritti non accessori rispetto al finanziamento, va inoltre valutato se la stipula del contratto assicurativo o di garanzia presenti una delle seguenti caratteristiche: a) è obbligatoria per legge o per contratto per ottenere il credito; b) è obbligatoria o, nei fatti, necessaria per ottenere il credito a determinate condizioni contrattuali; c) è contestuale alla concessione del finanziamento. Il ricorrere di una di queste ulteriori condizioni, unitamente a una delle prime due, comporta la necessità di includere gli oneri relativi alla polizza o alla garanzia nel TEG. Va inoltre fatto presente che, laddove sia consentito escludere dal TEG una polizza assicurativa stipulata contestualmente al finanziamento,

L'esclusione deve essere limitata all'importo effettivamente versato alla compagnia di assicurazione. Di conseguenza, se l'intermediario erogante trattiene parte delle somme ricevute dal cliente a titolo di polizza assicurativa, gli importi trattenuti vanno inclusi nel TEG." Tale normativa è stata recentemente oggetto di interpretazione da parte della Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 8806/2017, secondo cui: "per il riscontro dell'eventuale usurarietà di un contratto di credito, è necessario e sufficiente che la detta spesa risulti collegata all'operazione di credito. La sussistenza del collegamento, se può essere dimostrata con qualsiasi mezzo di prova, risulta dimostrata nel caso di contestualità tra la spesa e l'erogazione". Siffatta impostazione è stata successivamente puntualizzata dal Collegio di Coordinamento di questo Arbitro (nella decisione n. 250 del 2018), nel senso che: "tra finanziamento e polizza assicurativa non sussiste una relazione di interdipendenza necessaria, bensì il "collegamento", inteso nel significato giuridico e con le conseguenze previsti dall'art. 644, comma 5, c.p., dovrà essere provato da chi ha interesse a farlo accertare (e cioè il mutuatario). Tuttavia, ogni qual volta in sede di erogazione di un finanziamento viene stipulata una polizza assicurativa, la riscontrata "contestualità" darà luogo a una presunzione iuris tantum di "collegamento", che potrà essere vinta dando prova della totale assenza di "funzionalità" della polizza a garantire la restituzione del finanziamento, e dunque provando che il mutuo ha rappresentato soltanto l'occasione per offrire al cliente prodotti assicurativi diversi (ad esempio: polizza auto, polizza furto, polizza spese mediche etc.), ovvero provando che la polizza non era stata richiesta e neppure offerta dall'intermediario, ma resa disponibile direttamente dal soggetto finanziato o da questi unilateralmente voluta. Alla luce dell'illustrata impostazione, va considerato pertanto il principio di diritto enunciato nella citata sentenza della Suprema Corte: «In relazione alla ricomprensione di una spesa di assicurazione nell'ambito delle voci economiche rilevanti per il riscontro dell'eventuale usurarietà di un contratto di credito, è necessario e sufficiente che la detta spesa risulti collegata all'operazione di credito. La sussistenza del collegamento, se può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova, risulta presunta nel caso di contestualità tra la spesa e l'erogazione». Peraltro, in merito alla polizza in oggetto ("Personal protection"), si è recentemente pronunciato anche il Collegio (ABF Roma, n. 10933/2018), ritenendo che: "le caratteristiche del contratto portano a escludere che essa sia volta ad assicurare il rimborso del credito e a tutelare i diritti del creditore nell'ambito del rapporto di finanziamento. Infatti, è una polizza di tipo sanitario, ha una durata scelta dall'assicurato e svincolata dalla durata del finanziamento, prevede il diritto di recesso trascorsi cinque anni dalla stipulazione, non vi è evidenza che abbia generato una provvigione per l'intermediario collocatore, non riporta esplicitamente un legame tra l'indennizzo e il valore del debito residuo. Il Collegio, in linea con quanto affermato dallo stesso Collegio di Roma nelle decisioni 1305/16, 7722/16 e 6520/17, ritiene pertanto che la polizza abbia una connessione non stretta con il finanziamento e il suo costo sia stato pertanto correttamente escluso dal calcolo del TAEG e del TEG". In ragione di questa impostazione, correttamente l'intermediario convenuto ha escluso dal calcolo del TEG e del TAEG i costi relativi alla polizza assicurativa in parola, che ha caratteristiche analoghe a quelle della polizza esaminata nella decisione testé citata. Ne consegue, dunque, che risultano prive di pregio le doglianze del ricorrente, il quale lamenta l'applicazione di un tasso superiore proprio in ragione della inclusione dei costi assicurativi. Quanto precede induce allora a respingere le domande formulate dal ricorrente, attinenti alla mancata inclusione nel TEG e nel TAEG dei costi connessi alla polizza assicurativa. Merita invece accoglimento la domanda di consegna documentazione, ai sensi dell'art. 119 TUB e del Codice privacy, volta in particolare ad ottenere copia del contratto, degli estratti conto periodici e del documento di sintesi relativi al finanziamento in oggetto, posto che dalla documentazione in atti non risulta che l'intermediario abbia fornito riscontro a tale richiesta.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio accerta il diritto del ricorrente alla consegna della documentazione nei sensi di cui in motivazione. *[omissis]*